

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE**

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 61/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare, costituito dall'Avv. Valentino Fedeli, Presidente f.f.; dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Alessandro Vannucci, Componenti; con la collaborazione del sig. Stefano Bordoni, si è riunita il giorno 17 marzo 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(105) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTINELLI (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Soc. SSD UP Castelfrettese), MIRKO GAGLIARDI (all'epoca dei fatti tesserato della Soc. Polisportiva Collemarino), EMANUELE FANI (all'epoca dei fatti Responsabile del Settore Giovanile della Soc. Frosinone calcio), STEFANO DEL CIOTTO (all'epoca dei fatti Agente FIFA), ALESSANDRO CRESCENTE (all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. La Torre di Scalea), DAVID MOSTARDA (all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. AC Sansovino) e DELLE SOCIETA' SSD UP CASTELFRETTESE Srl, POLISPORTIVA COLLEMARINO 98, FROSINONE CALCIO, AC MONZA BRIANZA, SCD LA TORRE DI SCALEA e AC SANSOVINO (nota n. 5442/72pf14-15/FDL/dl del 1.12.2015).**

Alla riunione odierna, sono comparsi la Procura Federale, nonché la Società Frosinone Calcio ed il sig. Emanuele Fani con il loro difensore di fiducia.

Il legale della Società Frosinone Calcio ha chiesto il differimento della riunione ad altra data per perfezionare le proposte di patteggiamento, già avviate.

La Procura Federale nulla oppone.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Nazionale sez. disciplinare, dato atto di quanto sopra, rinvia il procedimento alla riunione del 14.4.2016 ore 15.30, riservato ogni provvedimento sui patteggiamenti tornati dalla Procura Generale del CONI ed acquisiti agli atti. Sospende i termini di cui all'art.34 bis del C.G.S.

**(128) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA' USD SAN SEVERO (nota n. 7645/885pf14-15/LG/pp del 2.2.2016).**

Alla riunione odierna, sono comparsi la Procura Federale e la Società USD San Severo, assistita dal proprio legale di fiducia.

La Procura Federale, visto l'omesso deferimento del legale rappresentante della Società USD San Severo, rinuncia al deferimento e chiede la restituzione degli atti.

La Società deferita nulla oppone.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Nazionale sez. disciplinare dichiara l'estinzione del procedimento.

**(125) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ATTILIO SATURNO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Terracina Calcio 1925 Arl) e DELLA SOCIETA' TERRACINA CALCIO 1925 ARL (nota n. 7481/886pf14-15/LG/pp del 28.1.2016).**

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale, rilevato che vi è prova in atti della comunicazione del deferimento alla sola Società Terracina Calcio e non anche all'altro deferito sig. Attilio Saturno, chiede il differimento della riunione per acquisire la prova dell'avvenuta comunicazione del deferimento al predetto sig. Attilio Saturno.

Il Tribunale Federale sez. disciplinare, vista la mancanza di prova in merito alla comunicazione del deferimento al sig. Attilio Saturno, legale rappresentante della Società deferita; ritenuto che tale mancanza è ostativa alla prosecuzione del dibattimento,

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale sez. disciplinare rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di ragione.

**(129) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO FAVARON (Legale rappresentante pro tempore con potere di firma della Soc. SS Lazio calcio Femminile) e DELLA SOCIETA' SS LAZIO CALCIO FEMMINILE (nota n. 7729/586pf14-15/Gr/mg del 3.2.2016).**

La Procura Federale, con atto datato 3 febbraio 2016, deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale sez. disciplinare il sig. Favaron Stefano, quale legale rappresentante p.t. della S.S. Lazio Calcio Femminile, con poteri di firma, nonché la stessa S.S. Lazio calcio Femminile per violazione degli artt. 1 bis e 6 del CGS per non aver ottemperato, agli inizi della stagione sportiva 2014-2015, all'obbligo di depositare presso il competente Ufficio federale entro il termine perentorio prescritto dall'art. 94 ter comma 2 NOIF gli accordi economici relativi a 22 calciatrici indicate nell'atto di deferimento.

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: inibizione a carico del sig. Stefano Favaron per anni 1 (uno) e mesi 6 (sei), ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila//00) e 10 (dieci) punti di penalizzazione in classifica a carico della S.S. Lazio Calcio Femminile, da scontarsi nel prossimo campionato di competenza.

Il Tribunale Federale Nazionale sez. disciplinare osserva quanto segue.

In data 3 luglio 2014 il Consiglio direttivo della S.S. Lazio Calcio Femminile, a seguito di un provvedimento inibitorio di mesi sei, emesso in data 19.06.2014 dalla Commissione Disciplinare della FIGC nei confronti della sig.ra Elisabetta Cortani, presidente della S.S. Lazio Calcio Femminile e del sig. Maurizio Cortani, all'epoca dei fatti dirigente con delega di rappresentanza della Società, deliberava che *"per la stagione sportiva 2014-2015, il sig. Stefano Favaron viene inserito nell'organigramma dalla data odierna con la qualifica di segretario, al quale vengono conferiti poteri di firma fino alla scadenza della squalifica del vice presidente Maurizio Cortani"*.

Tale atto, acquisito dalla Procura Federale unitamente ai provvedimenti inibitori inflitti a Cortani Elisabetta e Cortani Maurizio, pone a esclusivo carico del nominato sig. Stefano Favaron l'obbligo di presentazione e di deposito alla Divisione di appartenenza, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla loro sottoscrizione, gli accordi economici intervenuti con le atlete.

L'omesso deposito entro tale termine disposto dall'art. 94 ter comma 2 NOIF, che nel caso in esame risulta documentalmente provato, comporta la violazione dell'art. 1 bis co. 1 e 6 a carico del sig. Stefano Favaron e dell'art. 4 comma 1 CGS a carico della S.S. Lazio Calcio Femminile per responsabilità diretta.

Il deferimento deve essere pertanto accolto, con riduzione delle sanzioni richieste, che appare equo ricondurre entro limiti di minore sensibile entità.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Nazionale sez. disciplinare accoglie il deferimento e per l'effetto infligge al sig. Favaron Stefano nella accertata qualità di cui sopra la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei); alla S.S. Lazio Calcio Femminile la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) e la penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi in caso di futura iscrizione ad un campionato di sua competenza.

**(91) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SDANGA (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Manfredonia Calcio) E DELLA SOCIETA' ASD MANFREDONIA CALCIO (nota n. 4547/874pf14-15/DP/fda del 9.11.2015).**

**Il patteggiamento**

Alla riunione del 10.2.2016 il Signor Antonio Sdanga e la Società A.S.D. Manfredonia Calcio e la Procura Federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione di cui all'art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS.

Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni.

Alla riunione odierna, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

*"Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Antonio Sdanga e la Società A.S.D. Manfredonia Calcio, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS:*

*["pena base per il Signor Antonio Sdanga, sanzioni di mesi 6 (sei) di inibizione diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due) di inibizione); pena base per la Società A.S.D. Manfredonia Calcio, 1 (uno) punto di penalizzazione e € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS 1 (uno) punto di penalizzazione ed € 500,00(cinquecento/00) di ammenda"];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore*

generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Nazionale sez. disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo, pari alla inibizione per mesi 2 (due) a carico del sig. Antonio Sdanga; alla ammenda di € 500,00 (euro cinquecento) ed alla penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione in corso, a carico della ASD Manfredonia Calcio. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti."

**(117) - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO BASSI DE MASI (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. ASD Catanzaro BS), ANDREA PARENTELA (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. Ecosystem Panarea CZ), SALVATORE D'AUGELLO (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Lamezia Beach Soccer), GIUSEPPE PROCOPIO (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. Ecosystem Panarea CZ), FRANCESCO MORELLI (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. AGS D Soriano 2010), DAVIDE MURACA (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. USD Raffaele Nicastro), ALESSANDRO MASCARO (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. USD Palmese ASD), CARLO ORLANDO (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. FCD Scommettendo.it Fronti), MUSTAPHA EL MADI (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. Costa del Leone C/5), DAVIDE ROMAGNUOLO (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. USD Raffaele Nicastro), FRANCESCO GRANDINETTI (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. Costa del Leone C/5), ANTONIO EMANUELE GALEANO (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. ASD SC Sporting Club Davoli), GIUSEPPE GAETANO CANINO (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. ASD Uria 2000), GIUSEPPE MORABITO (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. NSD Promosport), GIOVANNI GREGORACI (calciatore tesserato per la Soc. ASD SC Sporting Club Davoli), ALESSANDRO SINOPOLI (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. US Cerva), LUIGI CORASANITI (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. ASD Atletico Botricello), PAPE BAFODE DIOP (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. Promosport), ANTONIO VENERE (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. Pol. Isola Capo Rizzuto), e DELLE SOCIETA' ASD CATANZARO BS, ECOSISTEM PANAREA CATANZARO, ASD LAMEZIA BEACH SOCCER, AGS D SORIANO 2010, ASD RAFFAELE NICASTRO, US PALMESE ASD, FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI, COSTA DEL LIONE CALCIO A CINQUE, ASD SC SPORTING CLUB DAVOLI, ASD URIA 200, NSD PROMOSPORT, US CERVA, ASD ATLETICO BOTRICELLO, POL. ISOLA CAPO RIZZUTO (nota n. 7038/124pf14-15/AM/ma del 18.1.2016).**

Alla riunione odierna sono comparsi: la Procura Federale ed i sigg. Francesco Bassi De Masi, Salvatore D'Augello, Andrea Parentela, Giuseppe Procopio in proprio e come Presidente dell'ASD Catanzaro BS, Luigi Corasaniti, Antonio Emanuele Galeano, Pape Badofe Diop, Giovanni Gregoraci, Giuseppe Morabito, Antonio Venere, Alessandro

Sinopoli, Giuseppe Gaetano Canino, Francesco Morelli, Davide Muraca, Davide Romagnuolo, Francesco Grandinetti, Alessandro Mascaro, Carlo Orlando, Società ASD Lamezia Beach Soccer e Società ASD Catanzaro Beach Soccer, a mezzo del proprio difensore di fiducia.

Tale difensore, esponendo la diffusa volontà dei propri assistiti di patteggiare la sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, ha chiesto il differimento della la presente riunione allo scopo di presentare alla Procura Federale concrete proposte di patteggiamento.

La Procura Federale nulla ha opposto.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale sez. disciplinare, dato atto, fissa la riunione del 4 aprile 2016 ore 15.30, con sospensione dei termini di cui all'art.34 bis del C.G.S.

Il Presidente f.f.  
Avv. Valentino Fedeli

**PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MARZO 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio